

Roma, 8 agosto 2012

Alle Direzioni Interregionali, Provinciali
e Regionali tutte

Agli Uffici delle Dogane tutti

Protocollo: 96831/RU

Rif.:

e, p.c.:

Alla Direzione centrale
Relazioni Internazionali

Allegati: 1

Alla Direzione centrale
Accertamenti e Controlli

SEDE

OGGETTO: Avviso agli importatori per le importazioni da Israele nell'UE.

Si informa che la Commissione europea ha pubblicato sul [sito tematico](#) dedicato all'unione doganale in data 3 agosto 2012, con effetto a partire dal 13 agosto 2012, l'allegata versione riveduta dell'avviso agli importatori per le importazioni da Israele nell'UE (GU C 232 del 3.8.2012).

Con avviso pubblicato il 25 gennaio 2005, agli operatori era stato ricordato che i prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani situati nei territori sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'accordo di associazione UE-Israele.

Ai sensi dell'accordo tecnico di attuazione del protocollo 4 sulle regole di origine del citato accordo di associazione, il codice postale e il nome della città, del villaggio o della zona industriale in cui la produzione o trasformazione sufficiente, ai fini dell'origine preferenziale, di un bene ha avuto luogo deve essere indicato su tutte le prove di origine preferenziale rilasciate o compilate in Israele ai fini dell'esportazione verso l'UE¹.

¹ L'avviso agli importatori (GU C 20 del 25.1.2005) informa che «tutte le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di circolazione EUR.1 emessi in Israele devono recare il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto». Le prove di origine non recanti le menzionate informazioni, considerate come compilate in difformità delle disposizioni vigenti, devono essere pertanto respinte per motivi tecnici. Il respingimento non impedisce tuttavia la presentazione di una prova di origine a posteriori contenente le informazioni mancanti.

Nel caso in cui dalla verifica dei codici di avviamento postale che appaiono sulle prove di origine israeliane risulti che la località in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine sia situata al di là dei confini israeliani ante-1967, le autorità degli Stati membri dell'UE devono rifiutare il trattamento tariffario preferenziale e procedere al recupero dei dazi doganali, senza dover attivare le misure di cooperazione amministrativa (procedura di controllo a posteriori delle prove dell'origine)².

Secondo quanto chiarito dalla Commissione, la principale modifica introdotta dalla versione riveduta dell'avviso agli importatori consiste nel rendere pubblico l'elenco dei codici postali dei luoghi non ammissibili al trattamento preferenziale, elenco che la Commissione aveva fino ad ora riservato alle autorità degli Stati membri.

Gli operatori sono pertanto invitati, prima di presentare una dichiarazione in dogana per l'immissione di merci in libera pratica a sostegno della quale intendono fornire la prova dell'origine preferenziale rilasciata o compilata in Israele, a consultare l'elenco dei codici postali dei luoghi non ammissibili (list of non-eligible locations), nella versione inglese / internazionale, e a leggere l'«avviso importante» (important notice), selezionando la lingua preferita³.

Si pregano pertanto codeste Direzioni e codesti Uffici di voler assicurare la massima diffusione del contenuto della presente comunicazione.

per il Direttore Centrale a.p.f.
Dott.ssa Rosanna Lanuzza

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93*

² La menzione delle citate informazioni vale anche per tutte le dichiarazioni su fattura EUR-MED e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR-MED che possono essere emessi in Israele per l'esportazione nell'UE.

³ L'elenco è disponibile nel formato PDF, che permette di effettuare le ricerche usando il comando 'Ricerca' di Adobe Reader e di determinare se la preferenza possa essere richiesta o meno, inserendo le cinque cifre del codice postale che appare sulla prova dell'origine. Il formato PDF può conferire alla lista dei codici postali caratteristiche simili a quelle di un database e ciò pertanto costituire per operatori economici e funzionari doganali un valido ausilio per realizzare ricerche mirate.

Avviso agli importatori
Importazioni da Israele nell'UE

(2012/C 232/03)

Con precedente avviso agli importatori, pubblicato il 25 gennaio 2005 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾, si è ricordato agli operatori che i prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani situati nei territori che si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE-Israele ⁽²⁾.

Si ricorda che, secondo quanto convenuto tra l'Unione europea e Israele con riguardo all'attuazione del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Israele, dal 1° febbraio 2005 tutte le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto. Lo stesso vale per tutte le dichiarazioni su fattura EUR-MED e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR-MED che possono essere emessi in Israele per esportazione nell'Unione europea sulla base del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Israele, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele ⁽³⁾.

Si informano gli operatori che intendono presentare prove documentali dell'origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti originari di Israele che il trattamento preferenziale sarà rifiutato per le merci la cui prova dell'origine indichi che la produzione che determina l'origine ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana.

Anche se le procedure vigenti consentono un'adeguata applicazione delle disposizioni, le relative modalità di attuazione nell'Unione europea devono essere razionalizzate alla luce dell'esperienza. Per questo si informano gli importatori che un elenco aggiornato delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è ora consultabile sul sito tematico della Commissione dedicato all'unione doganale ⁽⁴⁾. Può essere inoltre ottenuto dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE o consultato tramite i loro siti web.

Si consiglia agli operatori di consultare l'elenco periodicamente e almeno prima di presentare una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica a sostegno della quale intendono fornire una prova dell'origine preferenziale emessa in Israele.

Il presente avviso sostituisce quello del 25 gennaio 2005 a decorrere dal 13 agosto 2012.

⁽¹⁾ GU C 20 del 25.1.2005, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 20 del 24.1.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf